

IPOTESI DI ACCORDO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEL PERSONALE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Ai sensi del Protocollo d'Intesa tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità o ARERA) e le organizzazioni sindacali del 6 aprile 2000 e della Convenzione per i diritti e le libertà sindacali dell'Autorità del 9 dicembre 2002

Il giorno 25 maggio 2023, in riunione anche telematica, si riuniscono:

- la Delegazione dell'Autorità
- la Rappresentanza Sindacale Falbi Confasal
- la Rappresentanza Sindacale First Cisl
- la Rappresentanza Sindacale Uilca Uil

di seguito anche denominate "le Parti".

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge n. 481/95);
- l'art. 1, comma 12, del d.l. 22 aprile 2023, n. 44;
- il Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità o ARERA);
- la deliberazione dell'Autorità 152/2001 recante "*Definizione di criteri e modalità di assegnazione delle gratifiche annuali per l'anno 2001 per il personale inquadrato nelle carriere dei dirigenti e dei funzionari dell'Autorità*";
- l'ipotesi di accordo quadro sottoscritta in data 4 luglio 2012 recepita con deliberazione dell'Autorità 326/2012/A;
- l'ipotesi di accordo siglata in data 18 marzo 2019 "*in tema di anticipazioni dell'indennità di fine rapporto e prestiti garantiti dall'indennità di fine rapporto*" e recepita con deliberazione dell'Autorità 137/2019/A;
- l'ipotesi di accordo siglata in data 5 aprile 2023 e recepita con deliberazione dell'Autorità 176/2023/A;
- la deliberazione 201/2023/A di "*Approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento e del nuovo assetto organizzativo dell'Autorità*".

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 12, del d.l. 44/2023 "*Fino al 31 dicembre 2026 l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di 15 unità di personale collocato in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da amministrazioni pubbliche. Il predetto personale conserva il trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di provenienza con oneri a carico delle medesime*".

Considerato che il trattamento accessorio di comandi e distacchi, non obbligatori, di personale dipendente di pubblica amministrazione ha trovato in passato disciplina nell'ipotesi di accordo 4 luglio 2012, recepita in deliberazione 326/2012/A.

Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 481/1995 l'Autorità “*con propri regolamenti, definisce... in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale*”.

Considerato che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) ha siglato in data 11 dicembre 2017, 7 aprile 2020 e 29 aprile 2020 con le organizzazioni sindacali FISAC-CGIL, SIAG-FIRST-CISL e SIBC-Antitrust accordi per la modifica delle disposizioni vigenti in materia di anticipazioni IFR e TFR, anche in continuità con la disciplina vigente presso Banca d'Italia.

Considerato che la deliberazione 201/2023/A nell'approvare il nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità ha tra l'altro espressamente disposto in merito all'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti **CONVENGONO** quanto segue.

1. Trattamento accessorio del personale dipendente di pubblica amministrazione in fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione ex art. 1, comma 12, d.l. 44/2023

Al personale dipendente di pubblica amministrazione che sarà comandato o distaccato presso ARERA in ragione di quanto disposto dall'art. 1, comma 12, d.l. 44/2023 trova applicazione, in via analogica e limitatamente all'indennità accessoria incentivante e alla gratifica componente di risultato, quanto disposto dall'ipotesi di accordo 4 luglio 2012 recepita in deliberazione 326/2012/A.

2. Disposizioni in materia di indennità di fine rapporto (IFR) del personale dipendente di ARERA

Liquidazione in caso di cessazione del rapporto

Analogamente a quanto previsto in AGCM, la liquidazione dell'Indennità di Fine Rapporto (IFR) sarà disposta entro 60 giorni dalla cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta.

Entro il mese di settembre 2023 sarà corrisposto il saldo dell'IFR spettante al personale cessato dal servizio per il quale ha trovato applicazione il pagamento rateale delle somme accantonate salvo conguaglio, in unica soluzione, successivamente alla determinazione della retribuzione di riferimento a seguito di eventuali aggiornamenti in termini di progressioni e adeguamenti tabellari.

Anticipazioni

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente ipotesi di accordo, i dipendenti dell'Autorità potranno chiedere anticipazioni sulle quote di IFR disponibili in analogia alla disciplina vigente in AGCM, ovvero:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge, e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie, sulla base di documentazione comprovante la spesa valida ai fini fiscali;
- b) con almeno 5 anni di servizio maturato in Autorità senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, per un importo non superiore al 75% senza causale.

Con la medesima decorrenza le disposizioni incompatibili di cui all'ipotesi di accordo 18 marzo 2019 cessano i loro effetti. In particolare, cessa di avere effetti l'art. 1 “*Anticipazioni di IFR*”.

Le anticipazioni sulle quote di IFR di cui ai precedenti punti sono liquidate entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta al protocollo.

I dipendenti potranno presentare domanda di anticipazione più volte nel corso del rapporto di lavoro, purché siano trascorsi almeno 24 mesi dalla domanda precedente.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione individuale disponibile nell'intero periodo di servizio prestato.

Il trattamento fiscale delle anticipazioni IFR segue la disciplina fiscale prevista per le indennità equipollenti al TFR.

3. Gratifica componente di funzione

Nelle more della ridefinizione del trattamento economico accessorio del personale dipendente dell'Autorità, da valutare anche in una logica di pesatura delle posizioni, in via transitoria si dispone che all'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati di cui all'art. 19 del Regolamento approvato con deliberazione 201/2023/A si applichi la gratifica componente di funzione di fascia C di cui alla deliberazione 152/2001.

Temporaneamente, e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2024, in ragione della operata distinzione tra l'incarico di Responsabile dell'Unità Contabilità, bilancio e Trattamento Economico del personale e l'incarico di Ragioniere Capo a detto ultimo incarico si applica la gratifica componente di funzione di fascia C di cui alla deliberazione 152/2001.

25 maggio 2023

Per l'Autorità

(firmato)

Per Falbi – Confsal

(firmato)

Per First – Cisl

(firmato)

Per Uilca – Uil

(firmato)